

Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (Legge grigione sull'energia, LGE) **820.200**

del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 2 e 9 della legge federale sull'energia¹⁾, nonché l'art. 82 cpv. 2 della Costituzione cantonale²⁾,
visto il messaggio del Governo del ...³⁾,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente legge disciplina i compiti e le attività che competono al Cantone nel campo della politica energetica. Campo d'applicazione

² Regolamentazioni di leggi specifiche nel settore dell'approvvigionamento elettrico⁴⁾ e dell'utilizzazione delle forze idriche⁵⁾ hanno la precedenza sulla presente legge.

³ Nel loro agire, Cantone e comuni considerano il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e sfruttano i relativi strumenti giuridici. Essi adottano a questo scopo anche provvedimenti secondo altre legislazioni, segnatamente nei settori della pianificazione del territorio, dell'edilizia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tasse.

Art. 2

¹ La presente legge mira:

Scopo

- a) a un impiego dell'energia razionale e sostenibile;
- b) a un approvvigionamento energetico parsimonioso e rispettoso dell'ambiente;

¹⁾ RS 730.0

²⁾ CSC 110.100

³⁾ pagina ...

⁴⁾ Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni, CSC ...

⁵⁾ Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni, CSC 810.100

- c) alla sostituzione di vettori energetici fossili;
 - d) a un maggiore impiego di energie indigene e rinnovabili.
- ² Essa disciplina la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni e terzi.

Art. 3

- Obiettivi
- ¹ A lungo termine il Cantone mira al raggiungimento degli obiettivi di una "società a 2000 watt".
- ² Questi obiettivi vanno raggiunti a tappe intermedie, segnatamente facendo in modo che, rispetto allo stato nel 2008, il consumo di energie fossili per il riscaldamento di edifici e per la produzione di acqua calda:
- a) per i nuovi edifici
 - venga ridotto del 40 per cento a partire dal 2011;
 - venga ridotto del 50 per cento a partire dal 2015;
 - venga ridotto del 60 per cento a partire dal 2020;
 - venga ridotto dell'80 per cento a partire dal 2035;
 - b) per tutti gli edifici abitativi
 - venga ridotto del 5 per cento e sostituito inoltre con un 5 per cento da energie rinnovabili entro il 2015;
 - venga ridotto del 10 per cento e sostituito inoltre con un 10 per cento da energie rinnovabili entro il 2020;
 - venga ridotto del 25 per cento e sostituito inoltre con un 40 per cento da energie rinnovabili entro il 2035.

Art. 4

- Eccezioni
- ¹ In presenza di situazioni straordinarie, e se il rispetto delle disposizioni della presente legge rappresenta un onere sproporzionato, l'autorità competente può concedere delle eccezioni, se non vi si contrappongono interessi pubblici preponderanti.
- ² Le autorizzazioni d'eccezione possono essere vincolate a condizioni e oneri, nonché limitate nel tempo. Dai richiedenti può essere richiesto in particolare l'inoltro di prove specifiche.

II. Piani energetici

Art. 5

- Pianificazione
- ¹ La pianificazione energetica concettuale per il Cantone è compito del Governo.
- ² Per raggiungere gli obiettivi della presente legge, il Governo elabora un piano energetico ogni cinque anni.
- ³ Il Governo sottopone il piano energetico al Gran Consiglio sotto forma di rapporto.

Art. 6

¹ Il piano energetico comprende una presentazione dello stato attuale, non- Indice
ché un controllo dei risultati delle misure attuali.

² Esso comprende una valutazione del fabbisogno futuro e dell'offerta di energia nel Cantone e fissa lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico e dell'impiego dell'energia a cui si deve mirare.

³ Il piano energetico determina quali misure vanno prese affinché vengano raggiunti gli obiettivi della presente legge e quantifica i mezzi statali necessari.

Art. 7

¹ I comuni possono venire obbligati ad allestire piani energetici propri se- Comuni
condo le direttive del Governo. Questi piani servono ai comuni quale base per la loro pianificazione energetica.

² I piani energetici stabiliscono in particolare:

- a) obiettivi comunali
- b) competenze
- c) pianificazione territoriale e temporale
- d) impiego di mezzi

³ Nel quadro della loro pianificazione energetica, per un impiego efficiente dell'energia i comuni possono emanare delle disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime cantonali.

III. Misure cantonali

1. PRESCRIZIONI

Art. 8

¹ Nei nuovi edifici o in caso di ampliamento di edifici esistenti, solo una Quota massima di energie non rinnovabili
parte dell'approvvigionamento termico complessivo ammesso può essere coperto con energie non rinnovabili.

² Il Governo fissa la quota massima di energie non rinnovabili.

Art. 9

¹ Non è ammessa l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza Riscaldamenti fissi a resistenza elettrica
elettrica destinati al riscaldamento degli edifici.

² Non è ammessa la sostituzione della parte elettrica di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica con circuito idraulico.

³ Un riscaldamento fisso a resistenza elettrica non può essere impiegato come sistema di appoggio al riscaldamento.

⁴ Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 10

Grandi consumatori

¹ I grandi consumatori il cui fabbisogno termico annuo supera i 5 GWh o il cui fabbisogno annuo di elettricità supera 0,5 GWh, possono venire obbligati ad analizzare il proprio consumo energetico e a prendere delle ragionevoli misure per ottimizzare i loro fabbisogni energetici.

² In sostituzione degli obblighi conformemente al capoverso 1, con i grandi consumatori è possibile convenire obiettivi di consumo. Tali consumatori possono essere esonerati dal rispetto delle disposizioni energetiche se procedono a un'ottimizzazione globale.

³ Il Governo stabilisce le possibili eccezioni e fissa il quadro per gli obiettivi.

Art. 11

Conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda

¹ I nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica per il riscaldamento e per l'acqua calda. Lo stesso vale in caso di rinnovamenti essenziali di edifici esistenti.

² Il Governo fissa le eccezioni.

Art. 12

Prescrizioni minime

¹ Il Governo fissa le prescrizioni minime energetiche, segnatamente per:

- a) la protezione termica degli edifici (protezione termica invernale ed estiva, nonché fabbisogno termico di nuovi edifici, trasformazioni e cambiamenti di destinazione, locali frigoriferi e di congelazione, serre e spazi coperti con strutture pressostatiche);
- b) le esigenze per le installazioni (installazioni di produzione del calore, scaldacqua e accumulatori termici, distribuzione e resa del calore, recupero del calore residuo, installazioni di ventilazione, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione);
- c) il recupero del calore residuo nelle installazioni per la produzione di energia elettrica;
- d) l'energia elettrica negli edifici;
- e) riscaldamenti all'aperto e piscine esterne;
- f) abitazioni e case di vacanza.

² Nella determinazione delle prescrizioni minime, il Governo considera in particolare i requisiti armonizzati tra i Cantoni ¹⁾ e lo stato della tecnica.

³ Le prescrizioni minime vanno inasprite, soprattutto se si delinea il mancato raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

¹⁾ Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC), stato: 4 aprile 2008

Art. 13

¹ Gli edifici di proprietà del Cantone devono contraddistinguersi per un impiego esemplare ed efficiente dell'energia. Cantone quale modello

² Il Governo fissa i requisiti minimi.

2. PROMOZIONE

Art. 14

¹ Il Cantone può concedere sussidi per nuovi edifici ed edifici sostitutivi con carattere esemplare. Nuovi edifici con carattere esemplare

² Il carattere esemplare presuppone segnatamente che si rimanga nettamente al di sotto delle relative prescrizioni energetiche minime.

Art. 15

Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a edifici esistenti, se in tal modo si ottiene un fabbisogno energetico inferiore rispetto alle prescrizioni minime emanate dal Governo. Superficie di tamponamento

Art. 16

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese. Installazioni tecniche in edifici esistenti

Art. 17

Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti a impianti in processi artigianali e industriali, se in tal modo si ottiene un indice di utilizzazione sensibilmente più elevato rispetto a quanto richiesto dalle prescrizioni minime emanate dal Governo. Miglioramenti dell'indice di utilizzazione

Art. 18

Se in edifici esistenti i riscaldamenti elettrici a resistenza vengono sostituiti da impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili, il Cantone può partecipare alle spese. Sostituzione di riscaldamenti elettrici

Art. 19

¹ Nell'interesse dell'approvvigionamento energetico sostenibile e dell'impiego razionale dell'energia, il Cantone può, nei limiti delle competenze finanziarie accordategli dalla Costituzione cantonale, acquistare, realizzare e gestire grandi impianti di importanza cantonale o regionale per la produzione, la trasformazione, l'accumulazione, il trasporto e la distribuzione di energia. Grandi impianti

² Esso può anche partecipare a tali impianti o stanziare sussidi per tali impianti.

Art. 20

Impianti pilota e dimostrativi

Il Cantone può accordare sussidi a impianti per la ricerca, lo sfruttamento e la sperimentazione di energie rinnovabili o di sistemi che risparmiano energia.

Art. 21

Calcolo

¹ I sussidi conformemente agli articoli da 14 a 20 vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri:

- a) efficienza energetica complessiva
- b) fabbisogno energetico;
- c) sostenibilità;
- d) entità dell'utilizzazione di vettori energetici indigeni e rinnovabili;
- e) indice di copertura con mezzi propri;
- f) tipo e dimensioni dell'edificio;
- g) tipo e dimensioni dell'impianto;
- h) indice di utilizzazione;
- i) costi d'investimento ed energetici.

² Il Governo stabilisce i limiti contributivi.

Art. 22

Studi e ricerche

Il Cantone può accordare sussidi a studi, se da essi ci si possono attendere nuove cognizioni ai sensi degli obiettivi della presente legge.

Art. 23

Rapporto tra i diversi sussidi promozionali

¹ Sussidi a misure energetiche attuati da mezzi finanziari della Confederazione o da un programma di promozione nazionale vengono concessi in base ai relativi presupposti per la concessione di sussidi.

² Il diritto a sussidi da programmi di promozione secondo il capoverso 1 non è vincolante per la promozione cantonale.

³ I sussidi promozionali secondo la presente legge possono essere cumulati. Essi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto.

Art. 24

Prescrizione del diritto a sussidio

Se un richiedente dà inizio al progetto oppure fa degli acquisti prima che nei suoi confronti sia stata emanata una decisione di sussidio, non vengono più concessi sussidi.

Art. 25

Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto.

Divergenze dal progetto

3. MISURE VOLONTARIE

Art. 26

¹ Il Cantone introduce su base volontaria il "Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)".

Certificato energetico degli edifici

² Il Cantone può versare sussidi fino al 50 per cento dei costi per il CECE.

Art. 27

Il Cantone può promuovere o partecipare a misure volontarie, segnatamente nell'ambito di campagne di risparmio energetico limitate nel tempo.

Promozione di misure volontarie

4. INFORMAZIONE, CONSULENZA, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

Art. 28

In collaborazione con la Confederazione e i comuni, nonché con le imprese di approvvigionamento energetico e con privati, il Cantone promuove l'informazione e la consulenza dell'opinione pubblica, nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli specialisti.

Collaborazione

IV. Esecuzione

Art. 29

¹ Se non vengono dichiarati responsabili i comuni, l'esecuzione della presente legge spetta al Governo.

Competenze

² Esso può delegare questi compiti.

Art. 30

¹ Nell'evasione delle domande di costruzione i comuni devono eseguire segnatamente i seguenti compiti:

Esecuzione delle prescrizioni edilizie

- a) verificare se sono rispettate le prescrizioni minime per la superficie di tamponamento;
- b) verificare se sono rispettate le prescrizioni minime per gli impianti tecnici;
- c) verificare se viene rispettata la quota massima prescritta di energie non rinnovabili;

- d) controllo dei lavori e collaudo finale;
 - e) relazione con indicazioni statistiche al Cantone.
- ² Per eseguire i loro compiti, i comuni possono unirsi.

Art. 31

Delega di compiti
esecutivi a privati

¹ Il Governo può ricorrere a privati per l'esecuzione e delegare loro segnatamente compiti di verifica, di controllo, di sorveglianza, di informazione e di consulenza.

² Esso attribuisce i relativi incarichi in base ad accordi di prestazioni.

V. Disposizioni penali ed esecuzione

Art. 32

Disposizioni
penali

¹ Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge oppure atti normativi e decisioni basati su di essa, è punito con la multa fino a 40 000 franchi.

² Nei casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena.

³ Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, di un ente di diritto pubblico o di una collettività senza personalità giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per le multe e le spese.

⁴ La procedura si conforma per analogia all'ordinanza sulla procedura penale amministrativa.

Art. 33

Esecuzione

Per imporre gli obblighi derivanti dalla presente legge è possibile disporre sanzioni di diritto amministrativo, in particolare la sistemazione da parte della persona responsabile stessa, l'esecuzione sostitutiva a carico della persona responsabile e il ripristino dello stato di legalità.

VI. Disposizioni finali

Art. 34

Abrogazione del
diritto previgente

La legge sull'energia del Cantone dei Grigioni del 7 marzo 1993 è abrogata.

Art. 35

Disposizioni
transitorie

¹ Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine secondo il diritto previgente.

² Le controversie relative alle condizioni di raccordo per produttori indipendenti secondo l'articolo 7 della legge federale sull'energia¹⁾ nella versione del 26 giugno 1998²⁾ sono decise dal Dipartimento, fatta salva l'impugnazione al Tribunale amministrativo.

Art. 36

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo³⁾.

Referendum,
entrata in vigore

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge⁴⁾.

¹⁾ RS 730.0

²⁾ RU 1999 197

³⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il ...

⁴⁾ Posta in vigore il ... con DG del